

DOTTRINA

L'UTILIZZO DEGLI ATTI DI UN PROCESSO MATRIMONIALE IN UN PROCEDIMENTO PENALE CANONICO

THE USE OF ACTS OF THE MATRIMONIAL NULLITY PROCESS IN THE CANONICAL PENAL PROCEEDINGS

ALEKSANDRA BRZEMIA-BONAREK · JAN DOHNALIK

RIASSUNTO · Nell'articolo si cerca di rispondere alla domanda se sia possibile utilizzare gli atti del processo di nullità matrimoniale nel processo penale canonico. I giudici dei processi di nullità matrimoniale possono trovarsi in una posizione apparentemente contraddittoria tra la segretezza del loro ufficio e l'obbligo di contribuire ai procedimenti penali canonici. Le norme del diritto canonico sono state esaminate nell'ottica dei principi processuali nel CIC. Gli autori osano affermare che, poiché il segreto d'ufficio non vieta di informare lo Stato o le autorità ecclesiastiche, non

ABSTRACT · The article attempts to answer the question of whether it is permissible to use acts from the matrimonial nullity process in canonical penal proceedings. Judges in matrimonial nullity process may find themselves in an apparently contradictory position between the secrecy of their office and the obligation to contribute to penal canonical proceedings. Canon law norms have been examined in the context of the principles of the canonical process provided in CIC. The authors dare to state that there does not seem to be an absolute obstacle to transmitting the

aleksandra.brzemia-bonarek@upjp2.edu.pl, UPJP2, Cracovia, Polonia. ORCID: 0000-0002-3946-1512.

j.dohnalik@uksw.edu.pl, UKSW, Varsavia, Polonia. ORCID: 0000-0003-0674-2921.

L'articolo è stato realizzato nell'ambito del progetto di ricerca n. 2019/33/B/HS5/02465, finanziato dal Centro Nazionale della Scienza in Polonia, diretto dal Rev. Prof. Piotr Majer (Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia). Gli autori dichiarano che non vi è stato alcun conflitto d'interessi durante la stesura di questo testo e che la ricerca riguardante il presente contributo è stata condotta in conformità con le regole dell'etica accademica.

Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*double-blind peer-review*).

sembra esserci un ostacolo assoluto alla consegna di atti matrimoniali ai fini del procedimento penale canonico. Per evitare il rischio di violare la riservatezza, è possibile trasmettere una parte del documento o un suo riassunto. Tale prassi rispetta la *privacy* delle parti nella causa matrimoniale, nonché il bene dell'interesse pubblico nella risoluzione del caso penale.

PAROLE CHIAVE · segreto, segreto d'ufficio, processo penale canonico, processo matrimoniale canonico, utilizzo degli atti giudiziari.

matrimonial nullity acts for the sake of the ecclesiastical penal process. To avoid the possible risk of breaching secrecy only a part of the acts or summary may be transmitted. Such a practice respects the privacy of the parties to the matrimonial case as well as the good of the public interest in the resolution of the penal case.

KEYWORDS · Confidentiality, the Secrecy of Office, Penal Canonical Proceedings, Matrimonial Nullity Process, Use of Judicial Documents.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il problema alla luce della natura del processo matrimoniale e delle regole generali del diritto canonico. – 2.1 La tutela della *privacy* e i suoi limiti. – 2.2 La riservatezza del processo e i principi di trasparenza e responsabilità. – 2.3 La natura, lo scopo e l'ambito del segreto d'ufficio e l'applicazione del can. 19 CIC. – 3. Analisi della possibilità della consegna degli atti processuali alla luce delle norme procedurali canoniche. – 3.1 Il ruolo del giudice all'interno dell'ordinamento giuridico. – 3.2 La libertà di svolgere la missione giudiziaria della Chiesa nei processi matrimoniali. – 3.3 I limiti del segreto d'ufficio alla luce della normativa pontificia. 4. Alcune soluzioni pratiche. – 5. Conclusione.

1. INTRODUZIONE

IL presente contributo intende richiamare l'attenzione dei lettori sul problema legato alla possibilità di consegnare gli atti di un processo matrimoniale al fine di utilizzarli come elementi di prova nel corso di un processo canonico penale amministrativo o giudiziario, in particolare – ma non esclusivamente – nei casi di abuso sessuale su minori o su adulti vulnerabili da parte dei chierici. Finora il problema non è stato affrontato nella letteratura, se non come argomento secondario,¹ a parte l'articolo degli autori di questo studio pubblicato in lingua polacca.² Al tempo stesso, i casi che stanno

¹ Cfr. D. CITO, *Appunti su questioni penali nell'istruttoria matrimoniale*, in *L'istruttoria nel processo di nullità matrimoniale*, Città del Vaticano, LEV, 2014 («Studi Giuridici», 108), pp. 54-69; D. CITO, *Il diritto canonico di fronte ai reati*, «Iustitia» 3/10 (2010), pp. 253-260; E. SAINT-LOUIS, *Le secret d'office du juge ecclésiastique: Application du canon 1455 du CIC/83 par rapport au bien commun*, Ottawa, Université d'Ottawa, 2017.

² A. BRZEMIA-BONAREK, J. DOHNALIK, *Wykorzystanie akt sprawy małżeńskiej w kanonicznym postępowaniu karnym*, «Annales Canonici» 17/2 (2021), pp. 7-32. Il presente contributo riprende l'idea principale e diversi argomenti dello studio sopraindicato, tuttavia nell'insieme non soltanto è stato aggiornato, ma anche ulteriormente approfondito.

emergendo nella prassi e le discussioni su come risolverli suggeriscono che si tratta di un tema che meriterebbe di essere esplorato più ulteriormente.³

L'obiettivo di questo lavoro è trovare delle risposte alle seguenti domande: il giudice istruttore in una causa penale canonica (oppure il delegato del vescovo o di un superiore religioso) ha il diritto di ottenere le prove raccolte negli atti di un processo matrimoniale? Il giudice di un processo matrimoniale ha il diritto a consegnare tali prove o documenti? Se sì, in che modo si dovrebbe procedere? Nel corso della ricerca intorno a queste domande è risultato evidente che non si tratta di una linea melodica a una sola voce, ma di una polifonia. Gli autori sono consapevoli dell'incompletezza della loro indagine. D'altra parte, nello spirito della responsabilità (*accountability*), è necessario prestare attenzione e rispondere alle questioni urgenti che si presentano nella prassi, nonché aggiungere un tassello dei risultati almeno parziali, come contributo per una successiva discussione.⁴

2. IL PROBLEMA ALLA LUCE DELLA NATURA DEL PROCESSO MATRIMONIALE E DELLE REGOLE GENERALI DEL DIRITTO CANONICO

Il processo matrimoniale canonico, indipendentemente dalla modalità⁵ in cui si svolge, ha sempre carattere pubblico. Ciò è dovuto alla presenza e all'attività di figure pubbliche (difensori del vincolo, notai, in senso largo anche avvocati⁶), nonché all'interesse pubblico della Chiesa nel risolvere una controversia che riguarda la validità del sacramento contestato. Il carattere pubblico del processo si attua nel principio del contraddittorio tra le parti e nel diritto di difesa. Allo stesso tempo, un processo che riguarda il bene pub-

³ Gli autori ringraziano i professori Janusz Kowal SJ della Pontificia Università Gregoriana di Roma e Davide Cito della Pontificia Università della Santa Croce di Roma per i loro incentivi, per i preziosi giudizi, il supporto e per l'opportunità avuta di una feconda discussione scientifica.

⁴ Lo spiega, in modo incisivo, G. P. Montini: «Il diritto, infatti, è nato per affrontare sul piano pratico le controversie, cercare soluzioni concretissime e nello stesso tempo più generali applicabili a casi analoghi, e risolverle sulla base di criteri condivisi e prestabiliti» (IDEM, *La Chiesa tra l'impegno per la trasparenza e la tutela del segreto. Alcune conclusioni al termine della Giornata di Studio*, «Periodica» 107 [2018], p. 541).

⁵ E cioè il processo ordinario, il processo più breve oppure il processo documentale.

⁶ Si tratta di una professione esercitata da secoli, la quale gode del prestigio sociale, come il prete, il medico, l'architetto e l'ostetrica. Per questo la professione di avvocato gode in tutti i Paesi di grande fiducia privata e pubblica. In un tribunale ecclesiastico, l'avvocato è un difensore (*patronus*) dell'interesse privato di una parte. Non è un ufficiale ecclesiastico e non assume una posizione giuridico-pubblica. Tuttavia, l'orientamento del compito dell'avvocato alla salvezza delle anime, il suo posto specifico e alcune prerogative (come quella nel canone 1490 in cui si prescrive ad un avvocato stabile anche diritto di visionare i documenti esclusi dalla visione pubblica) permettono di dare almeno in parte un carattere pubblico al suo ufficio (*officium ecclesiasticum* nel senso ampio).

blico della Chiesa, in cui *de facto* viene messa in discussione la validità di un sacramento, nel suo svolgimento tecnico risulta temporaneamente pubblico verso le parti e riservato nei confronti di tutti gli altri. Gli atti di un processo matrimoniale, in linea di principio, non vengono rilasciati non soltanto a soggetti terzi, ma neanche ai coniugi stessi.⁷ Nel corso di un processo di nullità matrimoniale le parti hanno diritto a consultare gli atti, e questo diritto viene prima di tutto esercitato in fase di pubblicazione (can. 1598 § 1), quando il giudice deve permettere alle parti di prendere visione di tutte le prove: le proprie, quelle della parte convenuta e quelle raccolte d'ufficio.⁸ Si tratta di esercitare il proprio diritto di difesa, un inviolabile e fondamentale diritto della persona che deriva dalla dignità insita nel diritto naturale di ciascun essere umano.⁹

Il diritto a prender visione di tutte le prove raccolte porta con sé la possibilità di conoscere (non necessariamente in modo diretto, ma anche mediante deduzione) tutti i dettagli biografici delle parti, anche quelli che fino a quel momento venivano tenuti nascosti, talvolta all'insaputa del coniuge stesso. Particolari la cui divulgazione potrebbe mettere in serio pericolo numerose persone – non soltanto le parti in causa. Al momento della disgregazione dei rapporti familiari tra le parti chiamate in causa, e in seguito agli eventuali conflitti che ne possono derivare, diventa reale il rischio di un utilizzo irresponsabile e in malafede dei dati provenienti dagli atti del processo e autenticati dall'autorità del tribunale ecclesiastico. Anche per questo motivo il Legislatore ecclesiastico, in situazioni eccezionali e quindi soggette a interpretazione restrittiva,¹⁰ ha introdotto la possibilità di occultamento – previa decisione del giudice¹¹ – di un documento, o di una sua parte, allegato agli atti del processo (can. 1598 § 2). Né il codice né l'istruzione processuale *Dignitas connubii*, che integra le norme codiciali, permettono ai coniugi coinvolti

⁷ Per quanto riguarda i documenti privati, al termine del processo gli originali devono essere restituiti alle parti. Negli atti giudiziari, invece, va lasciata una copia certificata dal notaio del tribunale (can. 1475 § 1 CIC).

⁸ V. TURCHI, *Pubblicità e segretezza*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione "Dignitas connubii"*, Parte prima: *I principi*, a cura di P. A. Bonet, C. Gullo, Città del Vaticano, LEV, 2007 («Studi Giuridici», 75), spec. pp. 305-309.

⁹ G. ERLEBACH, *Abuso del diritto di difesa nelle cause di nullità matrimoniale*, «Quaderni dello Studio Rotale» 17 (2007), pp. 167-185. L'autore propone e spiega i principi che regolano lo svolgimento del giudizio contenzioso ovvero: l'equilibrio tra la giustizia e la carità, fra l'aspetto tecnico-giuridico e quello spirituale, fra il bene tutelato e la tutela prestata, fra la tutela prevista dall'ordinamento e gli strumenti giudiziari, fra le esigenze intrinseche della causa e la speditezza del processo, pp. 170-171.

¹⁰ Questa regola, contenuta nel can. 18, è stata ricordata anche da Giovanni Paolo II nella sua *Allocuzione alla Rota Romana* del 26 gennaio 1989, «AAS» 81 (1989), n. 6, p. 924.

¹¹ G. FUNARO, *La responsabilità del giudice nel processo canonico*, Roma, Pontificia Università Lateranense, 1998, pp. 63-67.

di ottenere una copia dell'insieme degli atti, o anche solo fotocopiare passaggi di essi, in nessuna fase del processo.¹² Infatti, vista la specificità dei processi ecclesiastici, si presuppone che eseguire una copia degli atti su richiesta delle parti comporterebbe il rischio di violare il segreto procedurale e il can. 220, minando la fiducia dei fedeli nei confronti del tribunale.¹³

Per secoli, tuttavia, considerata la natura dei processi matrimoniali, gli imputati, indipendentemente dalla loro condizione sociale o funzione, nel corso di udienze sotto giuramento rivelavano informazioni la cui divulgazione avrebbe potuto esporre loro (e i loro cari) al pubblico oltraggio, alla perdita di una carica, al discredito sociale, alla perdita del patrimonio o di guadagni, all'avvio di un procedimento civile o, addirittura, penale.¹⁴ Una mancata tutela della riservatezza degli atti processuali e del segreto d'ufficio nel processo matrimoniale potrebbe essere percepita dai fedeli come un tradimento della loro fiducia da parte del tribunale e potrebbe, di conseguenza, influire sulla sincerità delle testimonianze. Quest'ultima questione viene sottolinea-

¹² «The advocates of the parties, but not the parties themselves, may request a copy of the acts. The advocate is not permitted to give a copy of the acts to his or her client. This norm is designed to balance the parties' right of defense while also assuring the independence and confidentiality of the ecclesiastical process» (*New Commentary of the Code of Canon Law*, a cura di J. P. Beal, J. A. Corriden, T. J. Green, New York, CLSA, 2001, p. 1709). Anche in un commento all'istruzione *Dignitas Connubii* pubblicato da Canon Law Society of America l'articolo 235 è spiegato come segue: «Paragraph two of art. 235 makes clear that the advocate cannot function merely as a messenger who delivers the act to the party who wishes to have a copy of them» (*Dignitas Connubii, Norms and Commentary*, a cura di K. Lüdicke, R. E. Jenkins, Washington, CLSA, 2009, p. 381). Tale divieto non pregiudica il diritto delle parti di poter sempre e comunque avere una visione diretta, completa e personale degli atti. Cfr. P. BIANCHI, *La pubblicazione degli atti di causa: can. 1598*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale» 12 (1999), p. 82.

¹³ P. Bianchi, nell'articolo citato sopra, afferma che già durante la revisione del Codice sono state puntualizzate diverse difficoltà in merito alla consegna degli atti alle parti. Esse sono state sintetizzate nella riunione della Commissione l'11 dicembre 1978 in tre punti: «il pericolo di rendere maggiormente conflittuali le relazioni fra le parti, essendo fra l'altro quasi tutte le cause discusse nel foro canonico di carattere matrimoniale; la possibilità che ai testi derivi un qualche danno a seguito delle loro dichiarazioni; il timore che, laddove la giurisdizione ecclesiastica non sia riconosciuta da quella civile, gli atti pubblicati possano essere utilizzati per intentare presso il foro statale azioni penali per calunnia» (ivi, pp. 79-80). Bianchi si mostra contrario anche alla possibilità (e alla prassi, che a volte si verifica) di rilasciare la copia degli atti processuali alla parte che vuole difendersi senza l'aiuto dell'avvocato (cfr. ivi, pp. 81-82).

¹⁴ Sebbene in questo contesto pensiamo, in maniera stereotipata, ai reati contro la vita, la salute e la libertà sessuale, in Polonia, negli atti dei processi matrimoniali vengono rinvenuti più frequentemente reati contro la famiglia o contro i tutori, reati fiscali o gravi infrazioni del codice stradale. Situazioni fattuali interessanti di violazioni di carattere penale avvenute in situazioni di conflitto coniugale che precedono la rottura del rapporto sono state presentate da Urszula Nowicka e Bartosz Nowakowski nella concisa monografia: *Zdrada małżeńska a rozwód w orzecznictwie sądów polskich*, Kraków, Scriptum, 2018, pp. 156-174.

ta con forza dall'esperto di diritto processuale G. P. Montini, che definisce la segretezza del processo come un potente strumento che tutela l'indipendenza del giudice da pressioni esterne, un meccanismo che impedisce esenzioni ingiustificate dal segreto d'ufficio e limita eventuali utilizzi irresponsabili dei dati degli atti processuali.¹⁵

Il cardinale Zenon Grocholewski, nella sua esposizione dei *Principi ispiratori del libro VII del CIC*,¹⁶ nella quale presenta sia alcuni principi fondamentali del diritto processuale, sia altri che sono ugualmente di grande importanza, ha prestato anche attenzione alla posizione che assunse al riguardo Giovanni Paolo II. Il Santo Padre, nel Discorso alla Rota pronunciato nel 1989,¹⁷ ha indirizzato, tra i vari aspetti trattati, la questione della natura del processo canonico che è pubblico verso le parti e, di per sé, segreto verso tutti gli altri. A proposito di questa natura riservata, ossia della segretezza da mantenere, il Pontefice ne ha spiegato il motivo: la fiducia delle parti nei confronti del tribunale ecclesiastico, al quale si rivolgono con un problema di coscienza da risolvere, è talmente grande che le parti e i testimoni, avendo la garanzia di un procedimento ecclesiastico riservato *erga omnes* (nei confronti di altre persone o istituzioni), nel corso dei processi matrimoniali forniscono informazioni che potrebbero comportare l'avvio di un procedimento penale da parte degli organi di giurisdizione civile, oppure creare il rischio di perdere la causa nel corso di un eventuale procedimento civile.¹⁸ Il principio secondo cui la giurisdizione ecclesiastica è indipendente da quella statale, autonoma e in posizione di reciprocità imperfetta, quanto alla mutua assistenza giudiziaria, viene in genere rispettato in uno *Stato di diritto*, anche se può capitare, ogni tanto, che alcuni pubblici ministeri o tribunali statali tentano di imporsi, superando con le richieste giudiziarie i limiti dell'autonomia.¹⁹ Di

¹⁵ Cfr. G. P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus*, I, Pars statica, *Ad usum Auditorum*, Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2014, pp. 271-273.

¹⁶ Z. GROCHOLEWSKI, *Principi ispiratori del libro VII del CIC*, in *I giudizi nella Chiesa: processi e procedure speciali. XXIV Incontro di Studio Villa S. Giuseppe - Torino 30 giugno - 4 luglio 1997*, Milano, Edizioni Glossa, 1998 («Quaderni della Mendola», 6), pp. 9-33.

¹⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 26 gennaio 1989, «AAS» 81 (1989), pp. 922-927.

¹⁸ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 26 gennaio 1989, n. 8, p. 926.

¹⁹ In Italia è praticato il procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche, il quale a volte richiede il controllo anche del modo in cui è stato condotto il processo di nullità matrimoniale, al fine di sanzionarne il riconoscimento e l'efficacia da parte dello Stato. In Polonia tale possibilità è stata oggetto di discussioni durante le riunioni della Commissione concordataria (Governo – Chiesa) negli anni 2003-2005; oltre a ciò sono state anche esplorate altre possibilità di cooperazione istituzionale tra tribunali ecclesiastici e statali. I risultati sono stati presentati da: A. BRZEMIA-BONAREK, *Pomoc sądowa w przekazywaniu dokumentów sądowych między sądami państwowymi i kościelnymi*, in *Sędzia i pasterz. A memorial book on the 50th anniversary of the work of prof. Remigiusz Sobański in the Metropolitan Tribunal in Katowice*,

fronte a un tale scopo e interpretazione della segretezza, sostenuto dall'insegnamento pontificio, risulta coerente la prassi della Segnatura Apostolica che, generalmente, non permette che gli atti dei processi matrimoniali, a causa della loro natura riservata, vengano rilasciati alle autorità statali, per motivo dei diversi procedimenti previsti dal diritto statale (civile, penale, amministrativo).²⁰

Lo scenario che si desidera approfondire in seguito, tuttavia, è un altro ancora: si tratta di mettere a disposizione all'interno dello stesso sistema giuridico ecclesiastico gli atti di una causa matrimoniale, al fine di scoprire la verità dei fatti in un procedimento penale canonico.

2. 1. *La tutela della privacy e i suoi limiti*

Non vi è dubbio che un'azione diretta a rendere disponibili gli atti di un processo matrimoniale allo scopo probatorio in un procedimento penale canonico implichi il trattamento dei dati sensibili registrati negli atti stessi del processo di nullità matrimoniale e possa essere interpretata come violazione del diritto all'intimità, garantito dal can. 220 CIC a ciascun partecipante del processo (non solo all'attore o all'imputato, ma anche ai testimoni). L'ampiezza di tale questione e lo scopo delimitato di questo studio non consentono di procedere a una riflessione di carattere dottrinale sul diritto alla tutela della buona fama e della propria intimità, previsto dal can. 220 CIC.²¹

Basta ricordare qui che la tutela della propria buona fama e dell'intimità, chiamata anche la tutela della *privacy*, non è una prerogativa assoluta; essa richiede un'armonizzazione e un compromesso con i diritti fondamentali di

a cura di H. Tupańska, Katowice, Księgarnia św. Jacka, 2007, pp. 41-51. Al riguardo cfr. in particolare pp. 47-48.

²⁰ Nell'articolo sopra citato: *Principi ispiratori del libro VII del CIC*, nelle note 56 e 59 (pp. 31-32), il card. Grochowski ha riferito numerosi esempi delle decisioni negative emanate al riguardo dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

²¹ Per approfondire tale materia vedi: P. SKONIECZNY, *La tutela della buona fama del chierico accusato degli abusi sessuali su minori: un modo di procedere nel caso concreto in base al can. 220 CIC/83*, «*Angelicum*» 87 (2010), pp. 923-941; E. BAURA, *Il diritto all'intimità nella Chiesa: bene giuridico e disponibilità del diritto*, «*Ephemerides Iuris Canonici*» 61 (2021), pp. 719-749; C. MARTINEZ DE AGUIRRE, *El derecho a la intimidad revisitado*, «*Ephemerides Iuris Canonici*» 61 (2021), pp. 751-785; D. SALVATORI, *Ricerca della verità, tutela della propria intimità e diritto di difesa. Considerazioni sul processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, LEV, 2021, pp. 70-71, 89, 137-139; V. MARANO, *Gestione e protezione dei dati personali tra diritto canonico e diritto secolare: l'esperienza europea*, in *Personne, droit et justice, La contribution du droit canonique dans l'expérience juridique contemporaine. Actes du 17ème Congrès de droit canonique de la Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*, a cura di L. Danto, Paris, Les éditions du cerf, 2024, pp. 165-173. Per il Regolamento UE 679/2016 e le risposte delle Chiese locali dell'Unione Europea, si vedano le pp. 168-169.

altre persone aventi la stessa dignità e medesimi diritti. Il can. 220 si trova nel libro II del *Codice*, in un capitolo che tratta dei diritti e degli obblighi, che si intrecciano l'uno con l'altro, dei singoli membri del Popolo di Dio. Non è possibile interpretare il diritto alla tutela della *privacy* come una norma che regoli in modo esclusivamente tecnico il comportamento di una persona o di un organo, né come una norma puramente «personale», indipendente dalla compagine ecclesiale.²² La comunità della Chiesa, infatti, richiede che i fedeli usufruiscano in modo proporzionato dei diritti che possono essere regolati anche dall'autorità della Chiesa (can. 223 CIC). Si dovrebbero tutelare sia gli interessi della singola persona, nella sua dignità inalienabile (cann. 208 e 212 § 3 CIC), sia quelli di altri fedeli coinvolti e quelli della Chiesa, la cui legge suprema è la salvezza delle anime (can. 1752 CIC). Nel contesto di un processo canonico, pertanto, il diritto di alcuni alla tutela della propria *privacy* dev'essere valutato anche nel contesto del diritto di difesa di altri, nonché del diritto a presentare le proprie osservazioni al tribunale²³ e del diritto-obbligo da parte del giudice di raggiungere la verità oggettiva.²⁴

Un'analisi più approfondita delle norme del Codice mostra che il Legislatore ecclesiastico, promulgando le norme incluse nei canoni 471, 2^o, 486 § 2, 1455 § 1 e § 3, 1457 § 1 e § 2, 1470 § 1, 1475 § 2, 1598 § 1 del CIC, le ha formulate «ben ponderatamente»²⁵ e inserite in un sistema più ampio di norme procedurali fondamentali. Il Legislatore, infatti, ha tenuto conto dell'esistenza di una certa tensione tra il diritto di un individuo a non rivelare determinate informazioni su di sé o il principio generale di segreto d'ufficio, da un lato, e il principio di verità oggettiva, fondamentale per la giustizia, o il principio del bene delle anime, dall'altro. Il conflitto tra l'obbligo di fornire al giudice tutte le prove utili di cui si dispone e la tutela della buona fama e dell'intimità delle parti è una tensione costante nei procedimenti giudiziari. Perciò ci

²² Secondo la dottrina civile il termine “privacy” ha un duplice significato, «la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali esige che nei confronti del dato personale oggetto di trattamento sia assicurato non solo il diritto alla riservatezza ma pure il diritto di autodeterminazione informativa» (cfr. M. GANARIN, *Salvaguardia dei dati sensibili di natura religiosa e autonomia confessionale. Spunti per un'interpretazione secundum Constitutionem del regolamento europeo n. 2016/679*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» 11 (2018), Rivista telematica [www.statoechurchese.it], p. 3).

²³ Cfr. A. BRZEMIA-BONAREK, *Une preuve obtenue d'une manière illicite selon l'instruction “Dignitas connubii”*, «Periodica de Re Canonica» 102 (2013), pp. 313-315.

²⁴ In diritto canonico, la parola “verità” è spesso accompagnata da uno degli aggettivi che la pongono in un preciso contesto e ne chiariscono il significato: verità assoluta, verità dottrinale, verità soggettiva (di una parte, di un testimone), verità formale risultante dall'applicazione delle norme di legge. In questo testo ci riferiamo alla verità oggettiva (materiale), che è necessaria per un giudizio giusto. Cfr. R. SOBAŃSKI, *Iudex de veritatem in matrimonio dicit*, «Ius Matrimoniale» 4/10 (1999), p. 187.

²⁵ Z. GROCHOLEWSKI, *Principi...*, cit., p. 28.

risulta che sia sbagliato affrontare questo problema adottando una prospettiva ristretta, positivista, ed esclusivamente alla luce del diritto di un singolo credente, della sua facoltà di decidere come e a quali condizioni condividerà i suoi pensieri con gli altri.

Il diritto alla tutela della propria *privacy* e della buona fama va quindi considerato alla luce di altre norme fondamentali, come il diritto a essere giudicato secondo il diritto (can. 221 CIC) e i principi di equità o proporzionalità nella rivendicazione dei propri diritti (can. 223 § 1 CIC). È necessario tener conto, inoltre, che in alcuni casi si porrà una tensione tra il diritto dell'individuo e quello della comunità. Una simile tensione è riscontrabile, per esempio, nell'Istruzione *Sulla riservatezza delle cause* allegata al *Rescriptum ex audientia Ss.mi* del 6 dicembre 2019:²⁶ la norma relativa al rispetto della *privacy* delle persone che prendono parte al procedimento²⁷ si trova tra le disposizioni sull'abolizione del segreto pontificio in determinate cause e sul contenimento del segreto d'ufficio in caso di collaborazione con le autorità giudiziarie civili.²⁸

Il diritto alla tutela della *privacy* anche negli attuali ordinamenti statali,²⁹ in cui ci si avvale del rango fondamentale,³⁰ è soggetto a limitazioni, in base: al suo funzionamento all'interno dell'ordinamento giuridico stesso; all'esercizio del diritto soggettivo; all'autorizzazione da parte del titolare del diritto;

²⁶ SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum ex audientia Ss.mi*. Istruzione *Sulla riservatezza delle cause*, 06 dicembre 2019, in *L'Osservatore Romano*, CLIX (2019), n. 288, 18 dicembre, p. 5.

²⁷ Istruzione *Sulla riservatezza delle cause*, n. 3: «Nelle cause di cui al punto 1, le informazioni sono trattate in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza ai sensi dei canoni 471, 2° CIC e 244 § 2, 2° CCEO, al fine di tutelare la buona fama, l'immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte».

²⁸ Istruzione *Sulla riservatezza delle cause*, nn. 1-2 e 4-5. Secondo G. Comotti al punto 4° dell'Istruzione «viene a riconoscersi sostanzialmente agli ordinamenti secolari la competenza ad intervenire (e unilateralmente!) addirittura nella definizione dei limiti del segreto d'ufficio canonico e delle condizioni di accesso agli archivi ecclesiastici, senza porre altro vincolo che quello del rispetto del diritto divino, peraltro non richiamato espressamente» (IDEM, *I delitti contra sextum e l'obbligo di segnalazione nel Motu proprio «Vos estis lux mundi», «Ius Ecclesiae»* 32 [2020], p. 266).

²⁹ Secondo la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo, 137 paesi su 194 hanno adottato una legislazione per garantire la protezione dei dati e della *privacy* (consultabile all'indirizzo <https://unctad.org/page/data-protection-and-privacy-legislation-worldwide/>).

³⁰ La Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 indica che la protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale, ma esiste in armonia e in equilibrio con altri diritti sostanziali. Pertanto, la numero 4 precisa che il diritto alla protezione dei dati personali non è un privilegio assoluto, ma deve essere considerato alla luce della sua funzione sociale e bilanciato con altri diritti fondamentali in conformità al principio di proporzionalità. Cfr. *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, L119/89, 4 maggio 2016, numeri 1 e 4 (consultabile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/>).

al principio di equità o per «la necessità di salvaguardare preminenti interessi generali, come ad esempio la sicurezza e la salute pubblica».³¹ Circostanze molto simili si possono individuare nella dottrina canonistica, all'interno dell'ordinamento giuridico della Chiesa. Alcuni dei criteri sopracitati, pertanto, potranno essere utilizzati per riordinare il ragionamento su questo argomento e verranno presi in considerazione nella terza parte del presente contributo.

2. 2. *La riservatezza del processo e i principi di trasparenza e responsabilità*

Papa Giovanni Paolo II ha ricordato nel Discorso alla Rota Romana del 1989 che i giudici «sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio, nel giudizio penale sempre, e nel contenzioso se dalla rivelazione di qualche atto processuale possa derivare il pregiudizio alle parti».³² Non c'è nessun dubbio, infatti, come ebbe a sottolineare lo stesso Pontefice, che per risolvere un problema di coscienza in materia matrimoniale, i fedeli debbano poter esprimersi in totale sicurezza anche sui fatti per i quali potrebbero essere puniti presso il foro civile. D'altronde, però, è importante notare che dopo più di 30 anni passati dal discorso di Papa Giovanni Paolo II le indicazioni ivi contenute richiedono ulteriori precisazioni, giacché nel frattempo la Chiesa universale si è trovata in una situazione in cui è necessaria un'azione radicale e a lungo termine di fronte al grande numero di delitti e scandali pubblici legati agli abusi sessuali su minori da parte dei chierici e alla mancanza di responsabilità e trasparenza da parte dei superiori della Chiesa.³³ Nel corso degli ultimi vent'anni l'attività legislativa e giudiziaria della Santa Sede ha seguito la ne-

³¹ A. BARBERA, C. FUSARO, *Corso di diritto costituzionale*, Bologna, il Mulino, 2022, p. 200. Secondo gli Autori la legislazione europea consente certe limitazioni al diritto alla riservatezza a patto che siano previste per legge, rispettano l'essenza dei diritti fondamentali e sono proporzionate allo scopo perseguito (cfr. *ivi*, pp. 200-201). Un buon esempio di tecnica legislativa e di chiarezza terminologica per il pubblico è rappresentato dalla Legge spagnola di «Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen»; che con grande accuratezza regola i limiti di questo diritto fondamentale. In particolare sono molto interessanti gli articoli 7 e 8, i quali stabiliscono quando l'intrusione nella privacy non è considerata illegittima. Tra queste ipotesi vi è quella in cui sia l'autorità giudiziaria a ordinarla. Quanto alle altre circostanze in cui il diritto in questione può subire delle limitazioni, cfr. A. WOLTER, J. IGNATOWICZ, K. STEFANIUK, *Prawo cywilne. Zarys części ogólnej*, Warszawa, PWN, 1996, p. 173.

³² GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 26 gennaio 1989, «AAS» 81 (1989), n. 9, p. 926.

³³ Cfr., tra gli altri, N. P. CAFARDI, *Before Dallas, The U. S. Bishops response to Clergy Sexual Abuse of Children*, New York-Mahwah, Paulist Press, 2008; CH. J. SCICLUNA, H. ZOLLNER, D. J. AYOTTE, *Verso la Guarigione e il Rinascimento. Simposio 2012 della Pontificia Università Gregoriana sugli abusi sessuali su minori*, Bologna, EDB, 2012; *Consapevolezza e Purificazione. Atti dell'Incontro per la Tutela dei minori nella Chiesa (Città del Vaticano 21-24 febbraio 2019)*, a cura di A. Tornielli, Città del Vaticano, LEV, 2019.

cessità di adottare misure che possano mobilitare l'intero Popolo di Dio nel processo di riconoscimento, giudizio, purificazione della Chiesa e prevenzione degli abusi sessuali sui minori e vulnerabili.³⁴

In tale contesto storico, in un mondo in cui la propria vita privata viene ininterrottamente rivelata sui social media, allo stesso tempo è diminuita la fiducia dei fedeli nei confronti della Chiesa, non solo a causa del deterioramento dei principi di segretezza e di riservatezza, ma anche a causa di serie negligenze dei superiori ecclesiastici in questa materia. Quali sono le vie da scegliere in mezzo a queste dinamiche e tensioni? Un certo lume ci porta una puntualizzazione fatta dal canonista polacco Remigiusz Sobański a proposito di uno dei Discorsi di Papa Pio XII alla Rota Romana. Il Pontefice, nello stesso Discorso in cui magistralmente detta i criteri della certezza morale, pronunciato nel 1942, quindi durante i più bui anni della Seconda Guerra mondiale, constata che «Ad ogni modo, la fiducia, che i tribunali debbano godere nel popolo, esige che vengano evitati e risolti, sempre che sia in qualche maniera possibile, simili conflitti tra l'opinione ufficiale dei giudici e i sentimenti ragionevoli del pubblico specialmente colto».³⁵ Sobański commenta questa constatazione del Santo Padre così: «Ammetto che il riferimento del Papa ai "sentimenti del pubblico" è sorprendente. "Sentimento del pubblico" è una espressione significativamente vicina a "opinione pubblica". Sebbene il Pontefice stipuli "in qualche maniera possibile", comunque in fondo provoca la domanda se l'opinione pubblica possa influenzare la giurisprudenza ecclesiastica [...]. Il Papa, inoltre, non menziona l'opinione dei cattolici, ma di un "pubblico specialmente colto". Ovviamente, il significato dell'affermazione del Pontefice potrebbe essere chiarito risalendo al suo contesto, ma ritengo che qui ci sia un problema che vale la pena affrontare».³⁶

Attualmente l'«opinione pubblica», e in particolare i fedeli laici, chiede la trasparenza dei procedimenti penali canonici;³⁷ sollecita che le denunce delle vittime di abusi sessuali vengano trattate seriamente e che abbia luogo un processo equo, nel quale si possa arrivare alla verità oggettiva. È impossibile ormai nascondersi dietro il segreto d'ufficio, o la salvaguardia del bene (non assoluto) di un fedele in particolare, nel caso in cui la concessione degli atti di un processo matrimoniale ad un procedimento penale canonico abbia co-

³⁴ Cfr. CH. J. SCICLUNA, *Assunzione di responsabilità, Per il trattamento dei casi di crisi di abuso sessuale e per la prevenzione degli abusi*, in *Consapevolezza e Purificazione*, cit., pp. 34-40; L. GHISONI, *Communio: agire insieme*, in *Consapevolezza e Purificazione*, cit., pp. 92-94.

³⁵ PIO XII, *Allocuzione alla Rota Romana*, 1 ottobre 1942, «AAS» 34 (1942), p. 342.

³⁶ R. SOBAŃSKI, *Prawda jako entelechia procesu o nieważność małżeństwa w świetle przemówień Piusa XII do Roty Rzymskiej*, «Ius Matrimoniale» 13 (2008), p. 36.

³⁷ Cfr. V. ALAZRAKI, *Comunicazione: per tutte le persone*, in *Consapevolezza e Purificazione*, cit., p. 128.

me obiettivo l'attuazione del principio di *accountability* (responsabilità) della Chiesa³⁸ in relazione alla violazione del VI Comandamento del Decalogo nei confronti dei minori. Durante un vertice in Vaticano, nel febbraio del 2019, si è chiesto, indicando delle attuazioni pratiche, di determinare le procedure rispetto al predetto principio: «affinché i Vescovi e i Superiori religiosi stabiliscano una procedura di verifica ordinaria del compimento di quanto previsto e una motivazione delle azioni intraprese o meno».³⁹

2. 3. *La natura, lo scopo e l'ambito del segreto d'ufficio e l'applicazione del can. 19 CIC*

Secondo il can. 1455 § 1 CIC i giudici e gli aiutanti del tribunale sono sempre tenuti a mantenere il segreto d'ufficio nel corso di un giudizio penale.⁴⁰ Lo stesso obbligo si applica anche nel processo contenzioso (tra cui il processo canonico di nullità matrimoniale), se dalla divulgazione di un atto processuale potrebbe derivare pregiudizio alle parti.⁴¹ Nel paragrafo successivo dello stesso canone si sottolinea l'obbligo di mantenere il segreto riguardo alle discussioni e alle opinioni dei singoli giudici, cosa che ha, in questo caso, un significato universale e fondamentale.⁴²

Al di là di rimarcare la segretezza delle discussioni dei giudici, il can. 1455 non specifica la natura né l'ambito del segreto d'ufficio in un processo giudiziario. A differenza del sigillo sacramentale, il cui carattere inviolabile deriva dal diritto divino rivelato e dalla natura del sacramento stesso,⁴³ il segreto d'ufficio non è assoluto.⁴⁴ Si adegua alla natura del processo canonico, il

³⁸ Cfr. O. GRACIAS, *Accountability (il dover rendere conto) in una Chiesa collegiale e sinodale, in Consapevolezza e Purificazione*, cit., pp. 64-66.

³⁹ L. GHISONI, *Communio: agire insieme*, cit., p. 92.

⁴⁰ Cfr. U. RHODE, *La Chiesa e il rispetto della privacy: la prassi amministrativa e il governo della Chiesa in Chiesa e protezione dei dati personali. Sfide giuridiche e comunicative alla luce del Regolamento Europeo per la protezione dei dati*, a cura di J. Pujol, Roma, Edizioni Santa Croce, 2019, pp. 59-60.

⁴¹ In generale, su questo argomento cfr. P. A. BONNET, *Can. 1455 Comentario*, in *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. IV/1, Pamplona, EUNSA, 1996, pp. 940-943.

⁴² Cfr. G. P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, cit., p. 272: «In particolare il segreto è assoluto e generale circa la discussione nella sessione collegiale in cui i giudici hanno deciso la causa (cfr. can. 1609): i singoli pareri dei giudici non sono conosciuti né conoscibili. Poiché la decisione giudiziale avviene a maggioranza, non è mai possibile conoscere dalla sentenza il parere dei singoli giudici né la sentenza deve rivelarli facendo riferimento, per esempio, all'unanimità di giudizio del collegio. Unica eccezione introdotta nella normativa vigente è la fattispecie prevista nel can. 1609 § 4, che impone comunque il segreto sulla materia ai giudici di secondo grado».

⁴³ Penitenzieria Apostolica, *Nota sull'importanza del foro interno e l'invio del sigillo sacramentale*, 29-06-2019, n. 1, «AAS» 111 (2019), p. 1215.

⁴⁴ PENITENZIERIA APOSTOLICA, *Nota*, cit., n. 3, pp. 1220-1221: «Tali segreti, in forza del diritto naturale, vanno sempre serbati, “tranne – afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica

quale, in linea di principio, non è completamente pubblico né del tutto segreto. Lo scopo del segreto d'ufficio è in parte espresso nel primo paragrafo del sopraccitato can. 1455 CIC, quando si impone di evitare la divulgazione di atti che potrebbero arrecare danno alle parti; lo si può descrivere anche con le parole che, in origine, si riferivano al segreto pontificio: che esso tuteli i valori che dovrebbe proteggere (ossia la dignità delle persone coinvolte, la buona fama di ciascuno, il bene della Chiesa), «ma nello stesso tempo consenta lo sviluppo di un clima di maggiore trasparenza e fiducia».⁴⁵

Quanto all'ambito del segreto d'ufficio, esso non è stato definito in maniera chiara da un atto normativo. A quanto pare, a causa della mancanza di una normativa esplicita che regoli la materia trattata, vi è una sorta di lacuna del diritto, la quale dovrebbe essere risolta «tenute presenti le leggi date per casi simili, i principi generali del diritto applicati con equità canonica» (can. 19 CIC). Per quanto riguarda gli altri criteri citati in questo canone, la giurisprudenza e la prassi della Curia Romana non sembrano fungere qui da criterio decisivo, anche a causa del rapido sviluppo delle soluzioni pratiche in questo ambito e dei frequenti cambiamenti che vi avvengono.⁴⁶ Non disponiamo di un'opinione comune e consolidata in materia da parte degli studiosi, che spesso trattano questo argomento come un problema secondario, senza individuare criteri coerenti e univoci.⁴⁷

al n. 2491 – i casi eccezionali in cui la custodia del segreto dovesse causare a chi li confida, a chi ne viene messo a parte, o ai terzi, danni molto gravi ed evitabili soltanto mediante la divulgazione della verità”. [...] dobbiamo vigilare perché [...] la necessaria riservatezza connessa all'esercizio del ministero ecclesiale sia sempre custodita gelosamente, avendo come unico orizzonte la verità e il bene integrale delle persone».

⁴⁵ L. GHISONI, *Communio: agire insieme*, cit., p. 94.

⁴⁶ Sembra che la prassi della Curia Romana non sia del tutto coerente, anche dopo la promulgazione dei fondamentali documenti pontifici. Infatti, rispondendo alla richiesta della Commissione Indipendente francese (CIASE) la Segreteria di Stato ha dichiarato che dopo l'abrogazione del segreto pontificio in questa materia ogni ordinario potrebbe dispensare dal segreto d'ufficio. Due anni dopo, nel contesto delle domande provenienti dalla Polonia, il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, su richiesta della Segreteria di Stato, ha elaborato le osservazioni, pubblicate poi in lingua polacca dalla Nunziatura in Polonia, nelle quali viene proposta la soluzione seguente: nel caso in cui la causa sia già stata inviata al Dicastero competente o sia stata condotta su sua richiesta, solo la Santa Sede può dare il permesso e concederne l'accesso alle autorità statali. Anche se le fattispecie sono diverse, perché nel caso francese si tratta della Commissione istituita su richiesta della Chiesa e nel contesto polacco si tratta di una questione di collaborazione con gli organi statali, sembra che ci troviamo davanti ad un cambiamento di posizione quanto all'accesso e alla consegna dei documenti. Cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Lettre a Mons. E. Moulins-Beaufort, Président de la Conférence des Evêques de France*, 18 dicembre 2019, Prot. N° 473.744, in www.ciaise.fr/raport-final/ Archives, n. 21; PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS (PCLT), *Osservazioni alle domande poste dalla Conferenza Episcopale della Polonia concernenti l'applicazione del m. p. Vos estis lux mundi*, 12 maggio 2021, allegato al prot. N. 17462/2021, n. 6, in *Archivio del Pontificio Dicastero per i Testi Legislativi*.

⁴⁷ Cfr. P. MAJER, *The lifting of 'pontifical secrecy' and the relationship between the state and*

A causa del can. 1457, che definisce le sanzioni contro i giudici che violano la legge del segreto (*secreti legem violent*), non escludendo nemmeno la privazione dell'ufficio (*non exclusa officii privatione*), può sembrare impossibile applicare il can. 19, che indica i criteri da adottare nel caso di una lacuna del diritto, giacché esso contiene una esplicita eccezione riguardante le cause penali: «la causa, se non penale, è da dirimersi...». Il can. 18 CIC prevede che le leggi cosiddette *odiose* (una pena, una restrizione del diritto o eccezioni alle leggi) vengano interpretate in senso stretto, il che indubbiamente fa riferimento all'eccezione di cui al can. 19 («la causa, se non penale...»). Per valutare il senso di questa clausola, va ricordato il tenore della norma precedente, formulata nel Codice Pio-Benedettino nella parte concernente l'applicazione di una sanzione.⁴⁸ Si tratta, quindi, in primo luogo, del divieto di punire per analogia coloro il cui comportamento non è chiaramente sanzionato a livello normativo.⁴⁹

L'unica eccezione, quindi, in cui non è consentita l'applicazione delle regole d'interpretazione indicate nel can. 19 per i casi di lacuna del diritto è prevista per le cause penali.⁵⁰ Si tratta, nel caso particolare, del can. 1457 CIC, il quale specifica la sanzione per la violazione del segreto, che va inteso e applicato rigorosamente; non vale, invece, per il can. 1455, che impone tale obbligo, poiché quest'ultimo non è una legge penale.⁵¹ Il problema principale che non è risolto nel Codice, tuttavia, riguarda l'ambito del segreto d'ufficio

Church systems of justice in the subject matter of sex offenses against minors, «Acta Iuris Stetinensis» 29 (2020), pp. 101-126; K. MARTENS, *Le secret dans la religion catholique*, «Revue de droit canonique» 52/2 (2002), pp. 268-270; M. VISIOLI, *L'istruzione sulla riservatezza delle cause. Considerazioni a margine del Rescriptum ex audientia Ss.mi del 6 dicembre 2019*, «Ius Ecclesiae» 32 (2020), pp. 725-729; D. CITO, *Il diritto canonico di fronte ai reati*, «Iustitia» 3/10 (2010), pp. 261-265.

⁴⁸ CIC 1917, can. 20: «Si certa de re desit expressum praescriptum legis sive generalis sive particularis, norma sumenda est, nisi agatur de poenis applicandis, a legibus latis in similibus; a generalibus iuris principiis cum aequitate canonica servatis; a stylo et praxi Curiae Romanae; a communi constantique sententia doctorum».

⁴⁹ Cfr. V. DE PAOLIS, A. D'AURIA, *Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto Canonico*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2014, pp. 169-170; J. OTADUY, *Parte general del Derecho canónico. Normas, actos, personas*, Pamplona, EUNSA, 2022, p. 261.

⁵⁰ Diverso è il caso della dispensa, laddove il can. 87 non consente al vescovo diocesano di dispensare dalle leggi penali e processuali: il can. 1455 indubbiamente appartiene a queste ultime. E. Baura, invece, sostiene che non si dovrebbe escludere un caso eccezionale, nel quale la dispensa da una legge processuale fosse legittima e giustificata. Cfr. E. BAURA, *La dispensa canonica dalla legge*, Milano, Giuffrè, 1997, pp. 170-171; nella questione esaminata nel presente contributo la dispensa non sembra necessaria.

⁵¹ Si tratta, invece, di una legge processuale, il che significa che, secondo il can. 87, nessuna autorità inferiore alla Sede Apostolica può dispensare da essa. Nel caso, però, di una richiesta di accesso agli atti processuali matrimoniali ai fini di un procedimento penale ecclesiastico, non sembra necessario fare riferimento a una dispensa, poiché è sufficiente un'analisi dei limiti e della portata del segreto d'ufficio.

indicato nel can. 1455 CIC, giacché le sanzioni previste nel can. 1457 sono collegate in modo consequenziale con la soluzione di questo problema. Il ragionamento presentato porta, pertanto, alla seguente conclusione: un giudice che, in senso stretto, viola il segreto d'ufficio merita una sanzione; non la merita, tuttavia, il giudice che, in modo ragionevole e senza causare danno alle parti, riveli delle prove o mostri gli atti a una persona che ha il diritto di conoscerli. A chi un giudice possa comunicare informazioni acquisite in un processo, senza violare il segreto, può essere specificato grazie non solo a una norma esplicita, ma anche alla luce della natura e dell'ambito del segreto d'ufficio, nonché ai criteri di analogia ed equità presenti nel can. 19 CIC.

Un'ulteriore applicazione dell'analogia del diritto ci conduce al can. 1202, il quale indirizza la questione della cessazione di un obbligo causato da un giuramento promissorio.⁵² Tale riferimento pare giustificato in quanto il giudice effettivamente presta un giuramento del genere, promettendo di mantenere il segreto d'ufficio. Il can. 1202 CIC, infatti, prevede al riguardo che: «L'obbligo causato da un giuramento promissorio, cessa: [...] se la materia giurata muta sostanzialmente oppure, per le mutate circostanze, diviene o cattiva o del tutto indifferente o impedisce un bene maggiore».

3. ANALISI DELLA POSSIBILITÀ DELLA CONSEGNA DEGLI ATTI PROCESSUALI ALLA LUCE DELLE NORME PROCEDURALI CANONICHE

Per completare la riflessione circa la possibile consegna degli atti processuali, vanno analizzate le norme procedurali del diritto canonico, sia quelle che riguardano il processo giudiziale, sia quelle che concernono le procedure penali. L'analisi non si limita al Codice del Diritto Canonico, poiché la legislazione canonica attualmente contiene anche diverse norme promulgate successivamente. Vanno, inoltre, considerati anche i sopramenzionati principi generali del diritto, specialmente quello dell'*analogia iuris*.

Al diritto di una parte alla tutela della propria *privacy* corrispondono il diritto soggettivo di difesa (che si realizza mediante la ricerca di prove contrarie) e il diritto di esporre le proprie argomentazioni in tribunale (che include l'adduzione delle prove disponibili). Nel corso di un procedimento penale amministrativo la proposta di prendere visione degli atti di un processo matrimoniale può essere presentata dal delegato dell'ordinario. In un processo penale giudiziale, invece, questa richiesta può essere presentata dal giudice stesso (nell'ambito delle sue attività d'ufficio, che il Legislatore nel can. 1452 CIC non soltanto consente, ma in determinate situazioni impone), il quale è a conoscenza delle prove addotte nel processo matrimoniale che sono –

⁵² Cfr. E. SAINT-LOUIS, *Le secret d'office du juge ecclésiastique*, cit., pp. 164-169.

secondo il can. 1527 CIC – utili per la causa. È errato supporre che fornire a un giudice o al delegato dell'ordinario gli atti di un processo matrimoniale serva esclusivamente a dimostrare direttamente il configurarsi di un reato. Il giudice, infatti, o il delegato dell'ordinario, potrebbe anche avere l'intento di inquadrare la causa in esame in un contesto più ampio.

Anche il promotore di giustizia potrebbe volere non soltanto individuare – allegando come prova gli atti di un processo matrimoniale – eventuali elementi per configurare una *notitia criminis*, ma anche stabilire, servendosi della biografia della vittima, l'entità del trauma subito e le conseguenze del reato che la vittima può portare per lungo tempo. Infine, nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa, l'imputato stesso o il suo difensore potrebbero voler allegare alla documentazione di un processo penale alcuni atti di un processo matrimoniale, soprattutto quando viene messa in discussione la credibilità della parte o dei testimoni che forniscono informazioni sul reato. Costoro potrebbero volere, inoltre, confrontare testimonianze precedenti con dichiarazioni successive oppure indicare fatti processuali (ad esempio il comportamento di una parte in tribunale, lo stile delle lettere, ecc.) che, a giudizio della difesa, possano confutare o ridurre la colpa dell'imputato o l'esistenza del reato in sé.⁵³

3. 1. *Il ruolo del giudice all'interno dell'ordinamento giuridico*

Il can. 1475 § 2 CIC consente implicitamente al giudice di prendere una decisione vincolante e legittima in merito al rilascio di una copia degli atti giudiziari e dei documenti acquisiti nel corso del processo canonico. Il giudice, prendendo tale decisione dopo un discernimento, agisce entro l'ambito legale vigente nella Chiesa. La disposizione del can. 1475 § 2, vale la pena notare, non contiene riserve o restrizioni relative alla tipologia delle cause. È quindi lecito ritenere che essa riguardi tutti i processi all'interno della Chiesa: quelli riguardanti il bene privato o quello pubblico; quelli contenziosi e quelli penali. Ciò esprime l'enorme fiducia che il Legislatore mantiene nei confronti del giudice ecclesiastico, il quale, in fondo, conosce il processo che ha presieduto. D'altronde la disposizione è coerente con le esigenze che lo stesso Legislatore mostra verso di loro, e cioè elevati requisiti intellettuali nonché una fama integra (cfr. cann. 1420-1421 CIC).

⁵³ L'esperienza giudiziaria suggerisce che, nel processo di nullità matrimoniale, ai sensi del can. 1095 n. 3 del CIC, insieme alla «componente penale» si troveranno testimonianze risalenti a tempi non sospetti, ovvero al periodo antecedente la denuncia del reato, e riguardanti l'ambiente familiare e l'adolescenza delle parti o l'opinione psicologica su di esse, questioni essenziali per raggiungere una valutazione riguardo la credibilità della vittima e dei suoi testimoni, nonché le caratteristiche della personalità, il tipo di narrazione da tenere durante l'interrogatorio, ecc.

Il giudice della causa matrimoniale deve chiedere la giustificazione dell'esigenza di trasmettere i documenti del processo matrimoniale al procedimento penale canonico in corso. Egli è tenuto a valutare attentamente in che misura la comunicazione di tali documenti sia utile per il bene pubblico della Chiesa, oltre che per il bene delle anime, poiché il consenso alla divulgazione degli atti della causa matrimoniale costituirà un'eccezione al principio generale di segretezza indicato dal can. 1455. Il presidente del tribunale matrimoniale, considerando individualmente ogni singolo caso, può: negare la richiesta, disporre che il notaio consegni una copia dell'intera causa matrimoniale, oppure autorizzare il rilascio di alcune parti soltanto degli atti, senza permettere il conferimento dell'intera documentazione.

Allo stesso modo, il giudice penale/delegato dell'ordinario deve tenere presente che gli atti del processo matrimoniale, allegati al procedimento penale canonico, saranno considerati come prove, e quindi che anche essi vengano sottoposti alla debita pubblicazione nel corso del processo. Perciò il giudice/delegato nel procedimento penale, quando acquisisce nuove prove (d'ufficio oppure su richiesta del promotore di giustizia o dell'avvocato dell'imputato), è tenuto a esaminarle nell'ottica della loro utilità per la causa in corso (cfr. can. 1527 CIC, applicabile sia nei processi matrimoniali sia in quelli penali). In questa prospettiva il giudice/delegato nel procedimento penale può astenersi da utilizzare nella loro interezza i documenti matrimoniali ricevuti e assumere solo le parti necessarie per la materia penale. Tuttavia, se gli atti matrimoniali sono stati concessi su richiesta del promotore di giustizia o del difensore (anche se è stato il giudice/delegato a presentare la richiesta al tribunale matrimoniale), ciascuno di loro può appellarsi contro questa decisione (del giudice *a quo* o *ad quem*) con una contestazione processuale.⁵⁴

Sempre – sia in un processo penale che in un processo matrimoniale – il giudice è tenuto ad applicare il principio di proporzionalità e a rispettare il principio della ragione sufficiente.

Una presa di posizione contraria alla possibilità prospettata, e cioè quella che nega al giudice la facoltà di prendere decisioni vincolanti riguardo alla consegna degli atti di un processo matrimoniale ai fini di un'indagine penale, può essere ritenuta un'interpretazione troppo stretta, che non tiene conto del carattere astratto ed evolutivo delle norme contenute nei canoni 1455 e 1457 CIC sul segreto d'ufficio e nel can. 1475 CIC quelle relative al rilascio degli atti e dei documenti.

⁵⁴ Secondo il canone 1527 § 2 CIC, e l'art. 155 § 2 dell'Instruzione *Dignitas Connubii*.

3. 2. *La libertà di svolgere la missione giudiziaria della Chiesa nei processi matrimoniali*

La prassi della trasmissione degli atti di un processo matrimoniale si realizza a livello locale applicando le disposizioni dei cann. 1522 e 1527 CIC, quando una copia dei «vecchi» atti è trasmessa a un altro tribunale. Ciò avviene quando un processo matrimoniale viene trasferito a un altro tribunale (ad esempio, perché una parte ha rinunciato all'istanza, ma non alla querela),⁵⁵ conservando l'identità delle persone e il tipo di processo (matrimoniale), tenendo presente che il can. 1598 CIC consente al giudice di non pubblicare ciò che potrebbe comportare una violazione della *privacy* o della segretezza degli atti processuali (del primo, quello addotto come prova). La Rota Romana, inoltre, seguendo una prassi raccomandata anche ai tribunali locali e che deriva dalla libertà di compiere la missione della Chiesa, è solita rivolgersi ai tribunali locali per prendere visione degli atti di un processo matrimoniale, nel caso in cui risulti che non si tratta del primo processo di nullità matrimoniale di una o di entrambe le parti.

Nei tribunali ecclesiastici, infine, vi è anche la prassi di fare uso degli atti di matrimonio dei genitori, nel caso in cui a presentare la domanda della dichiarazione della nullità del matrimonio sia il figlio di «ex-giudicati», o quando hanno luogo processi di nullità matrimoniale tra fratelli. Le richieste da parte di un tribunale a un altro di trasmettere la copia degli atti (o di fornire il materiale probatorio raccolto) hanno, di solito, esito positivo. Eppure, in tali situazioni, non si può parlare di identità delle persone; spesso non si tratta nemmeno dello stesso tribunale, seppur entrambi matrimoniali. Tali atti, allegati alla causa, costituiscono una prova documentale, nonché una parte integrante del procedimento. Le parti, in linea di principio, possono prendere visione di tali prove al momento della pubblicazione degli atti.⁵⁶

3. 3. *I limiti del segreto d'ufficio alla luce della normativa pontificia*

Al fine di completare gli argomenti presentati, le norme codiciali sul segreto d'ufficio vanno giustapposte a norme extracodiciali, che sanciscono inequivocabilmente la necessità della collaborazione con le autorità statali nei casi

⁵⁵ Questa possibilità è stata indirettamente indicata dalla Pontificia Commissione per l'Interpretazione Autentica del Codice di Diritto Canonico, nell'interpretazione autentica dei canoni 1522 e 1525 del 29 del 17 maggio 1986. Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, *Responsiones ad proposita dubia*, v, «AAS» 78 (1986), p. 1324.

⁵⁶ In pratica, il giudice il più delle volte decide di applicare la norma del can. 1598 § 1 CIC (l'occultamento senza pregiudizio del diritto di difesa) a quelle parti degli atti, o a frammenti di testimonianze provenienti da un'altra causa, che richiedono tutela nell'ottica del diritto alla riservatezza e alla segretezza del processo matrimoniale.

riguardanti reati sessuali, specialmente quelli commessi sui minori.⁵⁷ L'ultimo provvedimento incluso nella lettera *motu proprio* di papa Francesco *Vos estis lux mundi* (VELM) contiene la seguente clausola generale: «Le presenti norme si applicano senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti».⁵⁸ Nell'anno 2019 è stato pubblicato un Rescritto pontificio, al quale viene allegata un'istruzione intitolata *Sulla riservatezza delle cause*;⁵⁹ questa, già al inizio del provvedimento il Pontefice ha abrogato il segreto pontificio nel caso dei processi riguardanti i delitti configurati nell'art. 1 del VELM e nell'art. 6 delle *Norme de gravioribus delictis*.⁶⁰ Nel quarto punto dell'Istruzione, invece, viene formulato il seguente principio fondamentale: «Il segreto d'ufficio non osta all'adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all'esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili».⁶¹ Le autorità giudiziarie civili sono costituite soprattutto dal pubblico ministero e dai tribunali statali. Le loro richieste esecutive consistono nelle interpellanze di consegnare alcuni documenti. Il segreto d'ufficio non costituisce un ostacolo né all'obbligo di segnalazione né all'obbligo di fornire i documenti necessari. Questi due obblighi sono spesso strettamente correlati: la denuncia di un comportamento punibile nella sede civile, emerso nel corso di un processo ecclesiastico, può comportare in seguito una convocazione ad un'udienza o la richiesta, proveniente dai Magistrati o dai giudici, di fornire un documento specifico. Entrambe possono essere sollecitate/effettuate dal pubblico ministero o da un tribunale statale e la soddisfazione di tali richieste non viola il segreto d'ufficio.⁶²

Va ricordato, tuttavia, che l'obbligo di denunciare reati sessuali commessi su minori, o altri delitti commessi con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità in violazione del VI Comandamento del Decalogo, esiste anche nell'ordinamento canonico. Infatti, nell'art. 3 di VELM viene imposto in modo esplicito l'obbligo, da parte di ogni chierico nonché ogni persona consa-

⁵⁷ Stiamo sempre trattando le norme di diritto canonico, anche se non incluse nel Codice, e non di norme statali, sebbene sia interessante approfondire se, e in che misura, queste ultime potrebbero aiutare a colmare in maniera risolutiva la lacuna legislativa.

⁵⁸ VELM, art. 20; La prima versione del *motu proprio* in questione fu pubblicata nel 2019, nel testo del presente contributo viene citato il testo definitivo e vigente, promulgato nel 2023.

⁵⁹ Cfr. sopra, nota 21.

⁶⁰ Cfr. Istruzione *Sulla riservatezza delle cause*, n. 1.

⁶¹ Istruzione *Sulla riservatezza delle cause*, n. 4. Per l'apposito commento di G. Comotti, cfr. sopra, nota 23.

⁶² Anche se tale consegna potrebbe essere limitata per quanto riguarda i documenti consegnati alla Santa Sede, cfr. PCLT, *Osservazioni*, cit., n. 6.

crata, di informare l'autorità ecclesiastica di tali crimini (tranne le informazioni ricevute nel foro interno da parte di un chierico).⁶³ Allo stesso tempo, nell'articolo successivo del VELM, è enunciato che «L'effettuare una segnalazione a norma dell'articolo 3 non costituisce una violazione del segreto d'ufficio».⁶⁴ La segnalazione di un reato all'autorità ecclesiastica da parte di un giudice che ne è venuto a conoscenza nel corso di un processo canonico di nullità matrimoniale, non costituisce, alla luce delle suddette norme, una violazione del segreto. Per di più, la prima e la più semplice conseguenza della denuncia di uno dei sopramenzionati delitti al superiore ecclesiastico, sarà quella di dover testimoniare e dover fornire tutte le prove disponibili, necessarie per la procedura penale. Se una collaborazione tra il giudice ecclesiastico e le forze dell'ordine civili nelle fasi di denuncia e adduzione delle prove è ammissibile, se non addirittura auspicabile, sarebbe tanto più opportuno cooperare all'interno dello stesso ordinamento giuridico ecclesiastico, non solo denunciando un reato, ma anche fornendo eventuali prove incluse negli atti di un processo matrimoniale.

Inoltre, se secondo l'istruzione *Sulla riservatezza delle cause* la condivisione di documenti ecclesiastici con le forze dell'ordine dello Stato non viola in questo tipo di casi il segreto d'ufficio, lo stesso discorso si deve applicare anche per le procedure penali ecclesiastiche. Dal momento che devono essere soddisfatte le richieste di fornire documentazione specifica alle autorità civili autorizzate, nulla impedisca la condivisione di atti processuali (o di una loro parte, o di una loro copia ufficiale) all'interno della stessa giurisdizione ecclesiastica.

Riassumendo quanto illustrato e argomentato in merito al can. 19 CIC, sulla base dell'analogia e dell'equità canonica: la condivisione degli atti, o comunque di una loro parte, tra un giudice che presiede un processo matrimoniale e colui a cui viene affidato il procedimento penale canonico, dovrebbe essere considerata una prassi accettabile che, se applicata nel rispetto del principio di proporzionalità, non viola il segreto d'ufficio. Poiché il Legislatore dichiara espressamente che l'adempimento delle esigenze esecutive delle autorità giudiziarie civili in materia dei delitti *contra sextum* non viola il

⁶³ Cfr. VELM, art. 3 § 1: «Salvo nel caso di conoscenza della notizia da parte di un chierico nell'esercizio del ministero in foro interno, ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei fatti di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalarlo tempestivamente all'Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai canoni 134 CIC e 984 CCEO, salvo quanto stabilito dal § 3 del presente articolo».

⁶⁴ VELM, Art. 4 – Tutela di chi presenta la segnalazione

§ 1. L'effettuare una segnalazione a norma dell'articolo 3 non costituisce una violazione del segreto d'ufficio.

segreto d'ufficio, allora, a maggior ragione, non lo fa nemmeno la condivisione degli atti del processo matrimoniale con il giudice o il delegato che è responsabile del procedimento nella causa penale canonica. Si tratta, infatti, dello stesso ordinamento giuridico ecclesiale e perfino dello stesso ordine giudiziario/amministrativo.

4. ALCUNE SOLUZIONI PRATICHE

Come già è stato ricordato, entrambi i processi – e cioè sia quello matrimoniale, sia il procedimento penale canonico – riguardano il bene pubblico della Chiesa. In entrambi i casi, tuttavia, i coinvolti sono persone concrete, per le quali il processo canonico è innanzitutto una cosa personale (che riguarda pure la *privacy*), in quanto la sentenza influisce direttamente sul loro *status* o loro condizione all'interno della comunità della Chiesa. Il giudice deve tener presente questo fattore e, quindi, comunicare con la persona che affida i propri dati personali sensibili per garantirne una giusta protezione. Di conseguenza, se nell'ambito di un processo matrimoniale viene rilevato il configurarsi di un delitto canonico, pare opportuno proporre alla persona coinvolta (attore, convenuto o anche testimone) di redigere un protocollo a parte, riguardante il comportamento perseguibile. Tale documento dovrebbe essere poi trasmesso all'ordinario o al suo delegato, al fine di avviare un'indagine previa prevista nella procedura penale (cfr. can. 1717 CIC). In questo modo è possibile evitare la divulgazione dei dati non riguardanti la fattispecie criminale e favorire, allo stesso tempo, l'avvio di un procedimento penale.

Anche nel caso in cui, dopo un certo lasso di tempo, la persona incaricata a svolgere un procedimento penale richiedesse l'accesso ad atti giudiziari già esistenti il giudice dovrebbe valutare la possibilità di ottenere prima il consenso da parte della persona che aveva affidato i propri dati personali sensibili quanto alla trasmissione dei documenti in questione o parte di essi. Si dovrebbe almeno informare le parti interessate circa tale consegna degli atti (o di una parte di essi) e chiarire a loro i motivi che stanno alla base di tale decisione. In alcuni procedimenti penali, in particolare quelli riguardanti i delitti non punibili nel foro civile, si potrebbe anche garantire alla persona interessata che i dati raccolti verranno utilizzati soltanto nell'ambito del procedimento penale canonico. Nel caso, invece, di una successiva collaborazione tra gli organi ecclesiastici e le autorità giudiziarie dello Stato, si dovrà tenere informata la parte interessata sull'andamento della causa.

Nonostante gli sforzi, tuttavia, per svariati motivi potrebbe risultare impossibile ottenere il consenso da parte delle persone interessate. Tenendo conto del rischio di non accertare la verità in un procedimento per il bene pubblico nella Chiesa, e in particolare nei processi penali canonici che ri-

guardano i delitti sessuali commessi su minori, su persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione,⁶⁵ o su quelli a cui il diritto riconosce pari tutela (can. 1398 § 1),⁶⁶ il diritto alla *privacy* dovrebbe essere esercitato nella comunità della Chiesa, e non in opposizione a essa. Pertanto, alla luce di quanto già esposto, il giudice ha il diritto nei singoli casi, di prendere una decisione differente da quella della persona di cui atti (o dati personali) devono essere condivisi ai fini di un procedimento penale canonico.

È bene ricordare, tuttavia, che spetta al giudice che presiede un processo matrimoniale⁶⁷ stabilire fino a che punto esaudire le richieste del giudice o delegato al quale è stato affidato un procedimento penale. Il primo ha diritto, ma non l'obbligo, di consegnare la totalità degli atti richiesti. Sembra che in molte situazioni sia prudente effettuare una copia solo di una parte degli atti, o anche di passaggi dei singoli documenti, conformemente alla norma del can. 1546 § 2 CIC. Si potrebbe anche fare il riassunto di un documento o la sua descrizione, se per qualche motivo fosse non opportuno fare la copia dei documenti integrali. Infine, non vi è alcun ostacolo a invitare il delegato dell'Ordinario o il giudice penale⁶⁸ a ispezionare personalmente gli atti matrimoniali, senza farne copia ma solo per prendere nota. La forza probante dei documenti acquisiti sarà soggetta alla decisione del giudice.⁶⁹ Queste soluzioni potrebbero rivelarsi migliori per preservare, da un lato, il diritto alla riservatezza e alla *privacy* e, dall'altro, per collaborare attivamente nel procedimento penale intrapreso per il bene della comunità e delle persone danneggiate.

5. CONCLUSIONE

Il tema dell'utilizzo degli atti di un processo matrimoniale (o almeno di frammenti di essi) da parte dei soggetti terzi riguarda una serie di questioni che si sovrappongono e che si trovano, talvolta, in apparente contraddizione. Questioni come: il diritto alla *privacy* e alla buona fama delle persone che prendono parte al processo matrimoniale (cfr. can. 220 CIC); il diritto a pre-

⁶⁵ Per approfondire le questioni del diritto penale materiale e procedurale riguardanti i *delicta graviora* cfr. C. PAPALE, *Delicta contra mores: profili teorici e casi pratici*, in *Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana*, a cura di A. Catta, R. Palombi, D. Salvatori, Città del Vaticano, LEV, 2023, pp. 516-523.

⁶⁶ Cfr. DICASTERO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Le sanzioni penali nella Chiesa. Sussidio applicativo del Libro VI del Codice di Diritto Canonico*, Città del Vaticano, LEV, 2023, p. 169: «Il Codice ha evitato in questa sede di usare l'espressione 'soggetto vulnerabile', in quanto rappresenta una nozione ancora non ben definita né condivisa dottrinalmente nell'ampio ambito in cui è vigente il diritto canonico. Si è preferito, perciò, utilizzare una formulazione sufficientemente ampia che consenta di includere diverse forme di debolezza e fragilità della vittima».

⁶⁷ Oppure al ponente (cfr. l'articolo 47§ 2 dell'Istruzione *Dignitas Connubii*).

⁶⁸ Cioè: il preside, il ponente, il giudice uditore, ma anche – secondo il mandato ricevuto – il giudice che procede per rogatoria, ed il giudice delegato (cann. 1428-1429).

⁶⁹ In conformità ai canoni 1539-1543.

sentare prove in un processo penale (sia da parte di coloro che presentano l'accusa, in particolar modo del promotore di giustizia, sia da parte dell'imputato e del suo legale); il diritto del giudice o del delegato dell'ordinario di agire d'ufficio, nonché l'obbligo di perseguire la verità oggettiva nel corso del processo (cfr. can. 1452 CIC); il diritto alla segretezza del processo matrimoniale («pubblico verso le parti, riservato verso tutti gli altri») e al segreto d'ufficio ad esso connesso, imposto al giudice ecclesiastico e a tutti i membri del tribunale (cfr. can. 1455 CIC). Le questioni sopramenzionate devono essere analizzate nell'ottica della normativa promulgata negli ultimi anni da parte della Santa Sede in materia di procedura penale, l'attenuazione della riservatezza dei processi penali e ad una collaborazione probatoria sempre maggiore con il sistema giudiziario civile. Infatti specialmente nelle fattispecie dei delitti sessuali contro i minori e gli adulti vulnerabili, negli ultimi anni viene risolta sempre di più la necessità della collaborazione nell'ambito della condivisione dei documenti tra gli organi dei due ordinamenti giuridici, cioè ecclesiastico e statale, e di una comunicazione trasversale tra questi due sistemi, ferme restando l'inviolabilità del sigillo sacramentale e l'autonomia di ciascuno dei due ordinamenti.⁷⁰ La collaborazione ordinata e la comunicazione trasparente dovrebbero essere ulteriormente curate all'interno dell'ordinamento giuridico della Chiesa.

Vanno riconosciuti l'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio nei processi matrimoniali, il diritto alla *privacy* dei fedeli e alla riservatezza dei processi matrimoniali, nonché la fiducia nei confronti del tribunale, senza però conferire a questi valori una valenza assoluta nell'ambito del diritto processuale.⁷¹ I principi procedurali elencati, anche se indubbiamente costituiscono un bene per il sistema giudiziario, sono ponderati ed applicati alla luce del primato della verità oggettiva, la quale, a sua volta, richiede che la decisione del giudice circa la consegna degli atti del processo matrimoniale vada presa caso per caso, considerando tutte le circostanze e tutte le prove che risultino rilevanti ai fini del giudizio. A mitigare le tensioni che possono sorgere tra il principio generale di segreto d'ufficio dei membri o dei collaboratori di un tribunale e la giustizia individualizzante serve l'equità canonica, che tecni-

⁷⁰ Con il *Rescritto* del 6 dicembre 2019, ed allegata ad esso l'istruzione *Sulla riservatezza delle cause*, è stato abrogato – o almeno derogato – il segreto pontificio per determinate cause. Anche il VELM sottolinea nell'art. 20: «Le presenti norme si applicano senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti».

⁷¹ Circa l'armoniosa tutela dei beni giuridici nei diversi procedimenti penali cfr. C. J. ERRÁZURIZ, *La tutela penale dei beni giuridici nella Chiesa: tra le esigenze comuni con l'ambito secolare e caratteristiche ecclesiali proprie*, in *Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana*, a cura di A. Catta, R. Palombi, D. Salvatori, Città del Vaticano, LEV, 2023 («Annales», 15), pp. 52-55.

camente consiste nell'applicazione dei principi giuridici generali, analogie giuridiche ed espressioni che lasciano discrezionalità al giudice ecclesiastico. Un'applicazione sapiente dell'equità canonica da parte del giudice permette di concretizzare il diritto, mettendolo in relazione con un problema specifico, in determinate condizioni sociali e morali.

L'uso degli atti di un processo matrimoniale in un procedimento penale canonico viene giustificato e fondato al fine di arrivare alla verità oggettiva e in quanto tale risulta l'attuazione di uno degli obiettivi principali del diritto. Alla luce delle norme e dei principi analizzati, va valutata e presentata come opportuna la possibilità di consegnare gli atti di un processo matrimoniale al giudice o al delegato dell'ordinario che guida un procedimento penale. Tale prassi non dovrebbe essere considerata una violazione del segreto d'ufficio o un oltraggio al principio di segretezza del processo matrimoniale. Raccomandando un atteggiamento di grande cautela e prudenza, si punta sulla possibilità di trasmettere solo una parte degli atti richiesti, oppure consegnarne solo un riassunto o una descrizione del contenuto.

Va ricordato che entrambi i processi, sia quello di nullità matrimoniale che quello penale canonico, sono procedimenti che mirano a preservare il bene pubblico della Chiesa. La legittimità della prassi sostenuta dalla argomentazione esposta sopra, si fonda sui principi del diritto ecclesiale e degli stessi fondamenti dogmatici e morali che sono vincolanti nella comunione della Chiesa. L'orizzonte finale delle soluzioni proposte rimane il principio, il più importante per la Chiesa, della *salus animarum*.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Fonti

- DICASTERO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Le sanzioni penali nella Chiesa. Sussidio applicativo del Libro VI del Codice di Diritto Canonico*, Città del Vaticano, LEV, 2023.
- Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, L119/89, 04-05-2016, <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/2016-05-04/>.
- GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 26 gennaio 1989, «AAS» 81 (1989), pp. 922-927.
- FRANCESCO, Lettera apostolica in forma motu proprio *Vos estis lux mundi*, 25.03.2023, in *L'Osservatore Romano*, CLXIII (2023), n. 71, 25 marzo, pp. 8-10.
- Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, *Boletín Oficial del Estado*, núm. 115, de 14 maggio 1982, pp. 12546-12548, núm. 11196.

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, L119/89, 4 maggio 2016, <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/2016-05-04/>.
- SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum ex audientia Ss.mi. Istruzione Sulla riservatezza delle cause*, 06 dicembre 2019, in *L'Osservatore Romano* CLIX (2019), n. 288, 18 dicembre, p. 5.
- IDEM, *Lettre a Mons. E. Moulins-Beaufort, Président de la Conférence des Evêques de France*, 18 dicembre 2019, Prot. N° 473.744: www.ciase.fr/raport-final/ Archives, n. 21.
- PENITENZIERIA APOSTOLICA, *Nota sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale*, 29 giugno 2019, «AAS» 111 (2019), pp. 1213-1221.
- PIO XII, *Allocuzione alla Rota Romana*, 01 ottobre 1942, «AAS» 34 (1942), pp. 338-343.
- PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, *Responsiones ad proposita dubia*, v, «AAS» 78 (1986), p. 1324.
- PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS (PCTL), *“Dignitas conubii”. Instructio servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii*, 25 gennaio 2005, Città del Vaticano, LEV, 2005.
- PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS (PCLT), *Osservazioni alle domande poste dalla Conferenza Episcopale della Polonia concernenti l'applicazione del m. p. Vos estis lux mundi*, 12 maggio 2021, allegato al prot. N. 17462/2021, in Archivio del Pontificio Dicastero per i Testi Legislativi; versione polacca: PAPIESKA RADA DS. TEKSTÓW PRAWNYCH, *Uwagi na temat pytań Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do stosowania motu proprio “Vos estis lux mundi”*, <https://www.ekai.pl/stolica-apostolska-uregulowala-zasady-wspolpracy-ze-swieckim-wymiarem-sprawiedliwosci-w-polsce/>.

Letteratura

- ALAZRAKI, V., *Comunicazione: per tutte le persone*, in *Consapevolezza e Purificazione. Atti dell'Incontro per la Tutela dei minori nella Chiesa (Città del Vaticano 21-24 febbraio 2019)*, Città del Vaticano, LEV, 2019, pp. 125-134.
- BARBERA, A., FUSARO, C., *Corso di diritto costituzionale*, Bologna, il Mulino, 2022^o.
- BAURA, E., *Il diritto all'intimità nella Chiesa: bene giuridico e disponibilità del diritto*, «Ephemerides Iuris Canonici» 61 (2021), pp. 719-749.
- IDEM, *La dispensa canonica dalla legge*, Milano, Giuffrè, 1997.
- BIANCHI, P., *La pubblicazione degli atti di causa: can. 1598*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale» 12 (1999), pp. 70-94.
- BONNET, P. A., *Can. 1455 Comentario*, in *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. IV/1, pp. 940-943.
- BRZEMIA-BONAREK, A., *Pomoc sądowa w przekazywaniu dokumentów sądowych między sądami państwowymi i kościelnymi*, in *Sędzia i pasterz. A memorial book on the 50th anniversary of the work of Prof. Remigiusz Sobański in the Metropolitan Tribunal in Katowice*, a cura di H. Typańska, Katowice, Księgarnia św. Jacka, 2007, pp. 41-51.
- IDEM, *Une preuve obtenue d'une manière illicite selon l'instruction “Dignitas conubii”*, «Periodica de Re Canonica» 102 (2013), pp. 307-315.

- BRZEMIA-BONAREK, A., DOHNALIK, J., *Wykorzystanie akt sprawy małżeńskiej w kanonicznym postępowaniu karnym*, «Annales Canonici» 17/2 (2021), pp. 7-32.
- CAFARDI, N. P., *Before Dallas, The U. S. Bishops response to Clergy Sexual Abuse of Children*, New York-Mahwah, Paulist Press, 2008.
- CITO, D., *Appunti su questioni penali nell'istruttoria matrimoniale*, in *L'istruttoria nel processo di nullità matrimoniale*, («Studi Giuridici», 108), Città del Vaticano, LEV, 2014, pp. 54-69.
- IDEM, *Il diritto canonico di fronte ai reati*, «Iustitia» 3/10 (2010), pp. 253-263.
- COMOTTI, G., *I delitti contra sextum e l'obbligo di segnalazione nel Motu proprio «Vos estis lux mundi»*, «Ius Ecclesiae» 32 (2020), pp. 239-268.
- Dignitas Connubii, Norms and Commentary*, a cura di K. Lüdicke, R. E. Jenkins, Washington, Canon Law Society of America, 2009.
- ERLEBACH, G., *Abuso del diritto di difesa nelle cause di nullità matrimoniale*, «Quaderni dello Studio Rotale» 17 (2007), pp. 167-185.
- ERRÁZURIZ, C. J., *La tutela penale dei beni giuridici nella Chiesa: tra le esigenze comuni con l'ambito secolare e caratteristiche ecclesiali proprie*, in *Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana*, a cura di A. Catta, R. Palombi, D. Salvatori, Città del Vaticano, LEV, 2023 («Annales», 15), pp. 51-71.
- FUNARO, G., *La responsabilità del giudice nel processo canonico*, Roma, Pontificia Università Lateranense, 1998.
- GANARIN, M., *Salvaguardia dei dati sensibili di natura religiosa e autonomia confessionale. Spunti per un'interpretazione secundum Constitutionem del regolamento europeo n. 2016/679*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» 11 (2018), Rivista telematica, (www.statoechiese.it), <https://doi.org/10.13130/1971-8543/9912>, pp. 1-29.
- GHISONI, L., *Communio: agire insieme*, in *Consapevolezza e Purificazione. Atti dell'Incontro per la Tutela dei minori nella Chiesa (Città del Vaticano 21-24 febbraio 2019)*, Città del Vaticano, LEV, 2019, pp. 85-95.
- GRACIAS, O., *Accountability (il dover rendere conto). In una Chiesa collegiale e sinodale*, in *Consapevolezza e Purificazione. Atti dell'Incontro per la Tutela dei minori nella Chiesa (Città del Vaticano 21-24 febbraio 2019)*, Città del Vaticano, LEV, 2019, pp. 63-71.
- GROCHOLEWSKI, Z., *Principi ispiratori del libro VII del CIC*, in *I giudizi nella Chiesa: processi e procedure speciali. XXIV Incontro di Studio Villa S. Giuseppe - Torino 30 giugno-4 luglio 1997*, Milano, Edizioni Glossa, 1998 («Quaderni della Mendola», 6), pp. 9-33.
- Le allocuzioni dei Sommi Pontefici alla Rota Romana (1939-2023)*, a cura di F. Catolezza, G. Erlebach («Studi Giuridici», 136), Città del Vaticano, LEV, 2023.
- MAJER, P., *The lifting of "pontifical secrecy" and the relationship between the state and Church systems of justice in the subject matter of sex offences against minors*, «Acta Iuris Stetinensis» 29 (2020), pp. 101-126.
- MARANO V., *Gestione e protezione dei dati personali tra diritto canonico e diritto secolare: l'esperienza europea*, in *Personne, droit et justice, La contribution du droit canonique dans l'expérience juridique contemporaine. Actes du 17 Congrès de droit canonique de la Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*, a cura di L. Danto, Paris, Les Éditions du cerf, 2024, pp. 165-173.
- MARTENS, K., *Le secret dans la religion catholique*, «Revue de droit canonique» 52/2 (2002), pp. 259-274.

- MARTINEZ DE AGUIRRE, C., *El derecho a la intimidación revisitado*, «Ephemerides Iuris Canonici» 61 (2021), pp. 751-785.
- MONTINI, G. P., *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus*, I, *Pars statica, Ad usum Auditorum*, Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2014.
- IDEM, *La Chiesa tra l'impegno per la trasparenza e la tutela del segreto. Alcune conclusioni al termine della Giornata di Studio*, «Periodica» 107 (2018), pp. 537-543.
- New Commentary of the Code of Canon Law*, a cura di J. P. Beal, J. A. Corriden, T. J. Green, New York, Canon Law Society of America, 2001.
- NOWICKA, U., NOWAKOWSKI, B., *Zdrada małżeńska a rozwód w orzecznictwie sądów polskich*, Kraków, Scriptum, 2018.
- OTADUY, J., *Parte general del Derecho canónico. Normas, actos, personas*, Pamplona, EUNSA, 2022.
- PAPALE, C., *Delicta contra mores: profili teorici e casi pratici*, in *Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana*, a cura di A. Catta, R. Palombi, D. Salvatori, Città del Vaticano, LEV, 2023 («Annales», 15), pp. 515-535.
- DE PAOLIS, V., D'AURIA, A., *Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto Canonico*, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2014.
- RHODE, U., *La Chiesa e il rispetto della privacy: la prassi amministrativa e il governo della Chiesa in Chiesa e protezione dei dati personali. Sfide giuridiche e comunicative alla luce del Regolamento Europeo per la protezione dei dati*, a cura di J. Pujol, Roma, Edizioni Santa Croce, 2019, pp. 47-64.
- SAINT-LOUIS, E., *Le secret d'office du juge ecclésiastique: Application du canon 1455 du CIC/83 par rapport au bien commune*, Université d'Ottawa, Ottawa 2017 («Thèses Saint-Paul / Saint Paul Theses»), <http://dx.doi.org/10.20381/ruor-20236>.
- SKONIECZNY, P., *La tutela della buona fama del chierico accusato degli abusi sessuali su minori: un modo di procedere nel caso concreto in base al can. 220 CIC/83*, «Angelicum» 87 (2010), pp. 923-941.
- SOBAŃSKI, R., *Iudex veritatem de matrimonio dicit*, «Ius Matrimoniale» 4/10 (1999), pp. 167-197.
- IDEM, *Prawda jako entelechia procesu o nieważność małżeństwa w świetle przemówień Piusa XII do Roty Rzymskiej; Veritas utpote entelechia processus nullitatis matrimonii explanata attentis allocutionibus Pii XII ad Rotam Romanam*, «Ius Matrimoniale» 13 (2008), pp. 29-41.
- SALVATORI, D., *Ricerca della verità, tutela della propria intimità e diritto di difesa. Considerazioni sul processo matrimoniale canonico* («Studi Giuridici», 129), Città del Vaticano, LEV, 2021.
- SCICLUNA, CH. J., *Assunzione di responsabilità. Per il trattamento dei casi di crisi di abuso sessuale e per la prevenzione degli abusi*, in *Consapevolezza e Purificazione. Atti dell'Incontro per la Tutela dei minori nella Chiesa (Città del Vaticano 21-24 febbraio 2019)*, a cura di A. Tornielli, Città del Vaticano, LEV, 2019, pp. 33-42.
- SCICLUNA, CH. J., ZOLLNER, H., AYOTTE, D. J., *Verso la Guarigione e il Rinnovamento. Simposio 2012 della Pontificia Università Gregoriana sugli abusi sessuali su minori*, Bologna, Edizioni Dehoniane, 2012.
- TURCHI, V., *Publicità e segretezza*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione*

- “*Dignitas connubii*”, *Parte prima: I principi*, a cura di P. A. Bonet. C. Gullo («Studi Giuridici», 75), Città del Vaticano, LEV, 2007, pp. 285-312.
- UNCTAD, *Data Protection and Privacy Legislation Worldwide*, <https://unctad.org/page/data-protection-and-privacy-legislation-worldwide/>.
- VIARO, M., *I principi generali del diritto*, Padova, Cedam, 1969.
- VISIOLI, M., *L’istruzione sulla riservatezza delle cause. Considerazioni a margine del Rescriptum ex audientia Ss.mi del 6 dicembre 2019*, «*Ius Ecclesiae*» 32 (2020), pp. 721-740.
- WOLTER, A., IGNATOWICZ, J., STEFANIUK, K., *Prawo cywilne. Zarys części ogólnej*, Warszawa, Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1996.